

CONVENZIONE TRA

Il Parco Archeologico di Sibari, di seguito denominato PAS, con sede in Cassano allo Jonio, C.F. 94036550781, nella persona del Direttore, dott. Filippo Demma e domiciliato per la carica presso il Parco

E

il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", sito in S. Maria Capua Vetere (CE), in via R. Perla, 21, 81055 (P.IVA 02044190615), nella persona del Direttore prof. Giulio Sodano;

la **Scuola IMT Alti Studi Lucca**, sede del Centro LYNX, *Center for the Interdisciplinary Analysis of Images: Objectives, spaces, images*. Individual experience and social behaviours con sede in Lucca – 55100 – Piazza San Ponziano, n. 6 (C.F. 92037570469 e p. iva 02235840465), nella persona del Prof. Pietro Pietrini in qualità di Direttore *pro-tempore* della Scuola.

Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali e la Scuola IMT Alti Studi Lucca saranno di seguito indicate anche come "le Università".

Visto

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
 - l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura, d'ora in avanti MiC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi MiC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)
- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali"
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1,comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"
- Il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione

del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (in G.U. n. 184 del 07.08.2019);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, con il quale, tra l'altro, è stato individuato il “Parco archeologico di Sibari”, nuovo Istituto dotato di autonomia speciale;

- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 28 gennaio 2020 n. 21 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Parco archeologico di Sibari, Istituto dotato di autonomia speciale;

- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 28 gennaio 2020 n. 22 rubricato come Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale, con il quale, tra l'altro, è stato modificato l'Allegato 2 del D.M. 23/12/2014 “Elenco istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei, ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale”, assegnando al nuovo istituto autonomo Parco archeologico di Sibari i seguenti Siti:

- Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide– Cassano allo Ionio - Cosenza;
- Museo Archeologico Nazionale di Amendolara– Cosenza;
- Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all'Jonio – Cosenza

- il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, art. 33 c. 3, che decreta il Parco Archeologico di Sibari come ufficio di livello dirigenziale non generale;

- il DM n. 21 del 28 gennaio 2020 “Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo” (G.U. n.58 del 7 marzo 2020);

- il Decreto Dirigenziale Rep. 725 del 30.10.2020 della Direzione Generale Musei con il quale il dottor Filippo Demma è stato nominato Direttore del Parco archeologico di Sibari con effettiva presa di servizio il giorno 02.11.2020;

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale; ai sensi dell'art. 30 del Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171, sul regolamento di organizzazione del Ministero è dotato di autonomia speciale;

- Come stabilito dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 all'art. 35 c. 4 il Direttore dell'Istituto programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio e della sede di propria competenza;

- il Parco Archeologico di Sibari è pertanto un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- le Università e le loro articolazioni hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla Convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche e in particolare dichiarano di svolgere «sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

CONSIDERATO CHE

- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e

l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;

- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca, master e iniziative formative ad hoc con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; in relazione a progetti di ricerca, con il coinvolgimento di assegnisti post-dottorali, ricercatori, collaboratori di ricerca e docenti, per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico; per attività di studio, catalogazione, organizzazione dei dati e degli oggetti anche al fine della fruizione, dell'open access e dell'analisi dei diversi segmenti di pubblico e delle diverse modalità di fruizione;
- è volontà del PAS di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'antica Sibari attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di ricerca archeologica, di recupero monumentale ambientale, di corretta fruizione e di potenziamento dell'accesso al patrimonio culturale;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico dell'antica *Sibari*, del suo Museo e dei Siti assegnati al Parco Archeologico di Sibari, in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto.

Art. 2 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Per le Istituzioni che partecipano all'accordo di convenzione e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente Convenzione, sono:

- per il PAS: dott. Filippo Demma
- per l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli": prof. Carlo Rescigno
- per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Centro LYNX: prof.ssa Maria Luisa Catoni

Art. 3 (OGGETTO E OBIETTIVI)

3.1 Scopo della Convenzione è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra il PAS e le suddette Università e loro articolazioni per:

- la redazione di una carta archeologica dell'antica Sibari su base digitale;
- collaborazione al nuovo allestimento del Museo di Sibari;
- collaborazione all'elaborazione di strategie di studio e organizzazione e di ricerche relative ai siti in capo al Parco Archeologico di Sibari;
- collaborazione alla progettazione della fruizione e riorganizzazione dei depositi, catalogazione, documentazione, studio e organizzazione, anche con strumenti informatici e metodi digitali e innovativi, dei materiali ivi conservati a partire da nuclei progettuali specifici;
- scavi archeologici;
- supporto alla direzione del parco per lo studio dei diversi segmenti di pubblico nei diversi media, ottimizzazione dei percorsi di visita, studio delle strategie di coinvolgimento del pubblico e del territorio, studio delle strategie di comunicazione e potenziamento dell'accesso al patrimonio archeologico del Parco Archeologico.

Ogni azione di intervento viene dettagliata e precisamente definita tramite specifici accordi attuativi promossi dal PAS.

Gli interventi saranno parte di un più ampio progetto conoscitivo, restitutivo e di valorizzazione, incentrato sulla conoscenza del patrimonio archeologico dell'antica Sibari.

3.2 Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nella presente Convenzione sottoscrivendo apposite convenzioni attuative/integrative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

3.3 Le indagini procederanno con l'individuazione, di comune accordo tra le parti, di aree di intervento e settori particolarmente rappresentativi con l'obiettivo di mettere a punto un sistema di analisi che, attraverso l'utilizzo delle più recenti metodologie di indagine e documentazione, unitamente ad una messa a sistema dei dati archeologici, archivistici e bibliografici esistenti, possa risolvere le molteplici questioni ancora aperte sul complesso indagato e possa fornire indicazioni utili ai fini della tutela, della gestione e della valorizzazione.

3.4 Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.

Art. 4 (DIREZIONE SCIENTIFICA)

Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica dell'attività di ricerca e progettuale sarà sostenuta per quanto di competenza dal Parco e dalle Istituzioni assegnatarie, mentre la direzione operativa e organizzativa nel complesso sarà per quanto di competenza del Parco.

Art. 5 (DISPOSIZIONE SUL DEPOSITO DEI REPERTI)

Il PAS metterà a disposizione i locali per lo svolgimento delle ricerche per le quali sia necessaria la presenza in loco, i dati per le analisi relative in particolare alla gestione, alla valorizzazione, all'accesso aperto e ai segmenti di pubblico, nonché i locali per il deposito dei reperti rinvenuti nel corso delle ricerche e per tutte le attività necessarie alla loro più corretta sistemazione e conservazione (lavaggio, inventariazione, documentazione grafica e fotografica, restauro, studio).

Art. 6 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degli di

protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 7 (DOCUMENTAZIONE)

7.1 Le Università e loro articolazioni forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report* e immagini, al PAS. Tali materiali sono forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAS ne conserva i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

7.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività in situ.

Art. 8 (RISERVATEZZA)

8.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti).

8.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

8.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 9 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

9.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

9.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAS.

9.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAS, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.

9.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

9.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAS.

Art. 10 (PUBBLICITÀ)

10.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

10.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

10.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 11 (DIVULGAZIONE)

Nel corso della ricerca ci si impegna a partecipare ad attività finalizzate alla divulgazione del patrimonio nell'ambito dei programmi del PAS o delle Università/enti coinvolti tramite presentazioni a diversi tipi di pubblico dei risultati delle ricerche.

Art. 12 (DURATA)

12.1 La validità della presente Convenzione è di 4 (quattro) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

12.2 Alla presente Convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente Convenzione.

12.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 13 (IMPEGNI DELLE PARTI)

13.1 Il PAS si impegna a finanziare le attività connesse allo scavo e il coinvolgimento di professionisti e studiosi reclutati ad hoc; nonché a contribuire alle altre attività previste dal progetto, in base alle disponibilità del proprio bilancio;

13.2 Le Università si impegnano a mettere a disposizione per le ricerche laboratori e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto e le eventuali annesse apparecchiature. Esse provvederanno a comunicare il personale di ricerca coinvolto, secondo le modalità indicate dal PAS; le Università si impegnano altresì a supportare il Parco nella selezione, reclutamento e supervisione scientifica di ricercatori, professionisti ed esperti coinvolti nei progetti concordati nonché nella supervisione dei progetti avviati dal Parco;

13.3 Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi.

Art. 14 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)

14.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

14.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

14.3 Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

14.4 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.

14.5 Le Università provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti, ai dottorandi, ricercatori e collaboratori che prenderanno parte ai percorsi formativi e di ricerca presso il PAS, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli

stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAS da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente Convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAS conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

Art. 15 (CONTROVERSIE)

15.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente Convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 16 (TRATTAMENTO DEI DATI)

16.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 17 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

17.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale della presente Convenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti in misura eguale dalle Università mediante n. 2 marche da bollo da € xx ,00 emesse in data xxxxxxxxxxxxxx, recanti i seguenti numeri identificativi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti presso l'Ufficio Affari generali della Scuola IMT; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti presso l'Ufficio xxxxxxxxxxxxxx del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Art.18 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per Il Parco Archeologico di Sibari, f.to dott. *Filippo Demma*

Per il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania

“Luigi Vanvitelli”, il direttore prof. *Giulio Sodano*

Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, il direttore prof. *Pietro Pietrini*